

## **Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione**

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI è un requisito per l'ammissione, accanto alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e al non essere incorsi nella sanzione disciplinare di competenza del consiglio di istituto di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

### **Criteri definiti dal Collegio docenti, con specifica delibera**

1- Criteri per l'ammissione o non ammissione all'Esame: Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi; tuttavia bisogna tenere presente che esso ha molto peso nel voto finale. I criteri/descrittori del voto di ammissione non possono essere formulati sulla media aritmetica dei voti dell'ultimo anno e devono tenere conto dell'andamento del triennio.

2- Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione: il VOTO DI AMMISSIONE all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

### **Commissione d'esame**

La normativa prevede la nomina di una commissione d'esame presso ogni istituzione scolastica e di una sottocommissione per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria. Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico e comunicato al collegio.

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui; le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

E' competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in ragione del PEI dell'alunno con disabilità partecipante all'esame; è invece competenza della sottocommissione predisporre le prove differenziate.

### **Valutazione degli alunni con disabilità**

PROVE D'ESAME: gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**

PROVE D'ESAME: per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di strumenti compensativi (se impiegati per le verifiche in corso d'anno o se comunque funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, è possibile l'esonero dalle lingue straniere, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## **Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo dei candidati privatisti**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

### Prerequisiti:

- presentazione della domanda di ammissione all'esame da parte dei genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale entro il 20 marzo;
- in caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti, il PEI o il PDP;-
- partecipazione alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica dove si è scelto di sostenere l'esame.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.